

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2003

relativa a un aiuto finanziario della Comunità nel contesto dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2001

(Il testo in lingua tedesca è l'unico facente fede)

(2003/492/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 806/2003/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2001 si sono manifestati in Germania focolai di peste suina classica. L'insorgere di questa malattia rappresenta una grave minaccia per patrimonio zootecnico comunitario.
- (2) Al fine di contribuire all'eradicazione della malattia nel più breve tempo possibile, la Comunità può partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, le misure veterinarie e fitosanitarie attuate conformemente alle norme comunitarie sono finanziate dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.
- (4) Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato alla condizione che le azioni programmate si siano effettivamente svolte; le autorità inoltre devono fornire tutte le informazioni necessarie nei termini previsti.
- (5) In data 3 maggio 2002 la Germania ha presentato una domanda ufficiale di rimborso della totalità delle spese affrontate sul proprio territorio.
- (6) In attesa che siano effettuati i controlli della Commissione è opportuno fissare sin d'ora l'importo di un anticipo sull'aiuto finanziario della Comunità. Tale anticipo deve essere pari al 50 % del contributo comunitario, stabilito sulla base delle spese presentate (1 600 000 EUR) per l'abbattimento dei suini e limitando momentaneamente le «altre spese» al 10 % dell'importo di tali indennizzi.
- (7) È opportuno precisare il concetto di «indennizzo rapido e adeguato degli allevatori», di cui all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE, così come le nozioni di «paga-

menti ragionevoli» e di «pagamenti giustificati», nonché le categorie delle spese ammissibili a titolo delle «altre spese» sostenute per l'abbattimento obbligatorio.

- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Concessione di un contributo finanziario della Comunità alla Germania**

Ai fini dell'eradicazione della peste suina classica nel 2001, la Germania può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute per:

- a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti all'abbattimento obbligatorio dei propri animali in virtù delle misure di eradicazione dei focolai di peste suina classica rilevati nel corso del 2001, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, settimo trattino, della decisione 90/424/CE e della presente decisione;
- b) i costi operativi legati alle misure di distruzione degli animali e dei prodotti contaminati, alla pulizia e alla disinfezione dei locali, nonché alla pulizia e alla disinfezione o, se necessario, alla distruzione delle attrezzature contaminate, conformemente alle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino della decisione 90/424/CEE e dalla presente decisione.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «indennizzo rapido e adeguato» si intende il versamento, entro i novanta giorni successivi all'abbattimento degli animali, di un'indennità corrispondente al valore che gli stessi avevano immediatamente prima della loro contaminazione o della loro macellazione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione <sup>(4)</sup>;
- b) per «pagamenti ragionevoli» si intendono pagamenti effettuati per l'acquisto di materiali o di servizi a prezzi proporzionati rispetto ai prezzi di mercato prima del manifestarsi della peste suina classica;

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

<sup>(4)</sup> GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

- c) per «pagamenti giustificati» si intendono pagamenti effettuati per l'acquisto di materiali o servizi di cui all'articolo 3 paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE e la cui natura e correlazione diretta con la macellazione obbligatoria di animali nelle aziende è stata dimostrata.

#### Articolo 3

##### **Modalità di pagamento del contributo finanziario**

1. A titolo di contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1, è versato un anticipo di 440 000 EUR sulla base dei documenti giustificativi presentati dalla Germania relativamente all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento obbligatorio, la distruzione degli animali ed, eventualmente, i prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione dell'azienda e del materiale, nonché per la distruzione dei mangimi e materiali contaminati, fatti salvi i risultati dei controlli di cui all'articolo 6.

2. Dopo l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 6, la Commissione decide in merito al saldo, secondo la procedura prevista all'articolo 41 della decisione 90/424/CEE.

#### Articolo 4

##### **Spese operative ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità**

1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1, lettera b) è concesso esclusivamente per i pagamenti giustificati e ragionevoli relativi alle spese ammissibili di cui all'allegato I.

2. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 esclude:

- a) l'imposta sul valore aggiunto;
- b) gli stipendi di pubblici dipendenti;
- c) l'utilizzo di materiale pubblico, eccettuati i prodotti di consumo.

#### Articolo 5

##### **Condizioni di versamento e documenti giustificativi**

1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è versato sulla base dei seguenti elementi:

- a) una domanda presentata conformemente agli allegati II e III entro la scadenza indicata al paragrafo 2 del presente articolo;
- b) i documenti giustificativi di cui all'articolo 3 paragrafo 1, compresa una relazione epidemiologica su ciascuna azienda in cui siano stati abbattuti e distrutti animali, nonché una relazione finanziaria;
- c) i risultati dei controlli sul posto effettuati dalla Commissione, conformemente all'articolo 6.

I documenti di cui alla lettera b) vanno tenuti a disposizione per i controlli sul posto effettuati dalla Commissione.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 lettera a) è presentata su supporto informatico conformemente agli allegati II e III entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di tale scadenza il contributo finanziario della Comunità è ridotto del 25 % per ogni mese di ritardo.

#### Articolo 6

##### **Controlli sul posto effettuati dalla Commissione**

La Commissione, in collaborazione con le autorità competenti tedesche, può realizzare controlli sul posto relativamente all'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 e alle spese relative.

#### Articolo 7

##### **Destinatario**

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

**Spese ammissibili di cui all'articolo 4 paragrafo 1**

1. Costi per l'abbattimento degli animali:
    - a) salari e retribuzioni degli addetti alla macellazione;
    - b) prodotti di consumo (pallottola, T61, tranquillanti, ecc.) e attrezzature specifiche usate per l'abbattimento;
    - c) materiali usati per il trasporto degli animali al macello.
  2. Costi per la distruzione degli animali:
    - a) distruzione: trasporto delle carcasse verso l'impianto di lavorazione degli scarti, trattamento delle carcasse in tale impianto e distruzione della farina;
    - b) interrimento: il personale impiegato a tal fine, i materiali noleggiati specificamente per il trasporto e l'interrimento delle carcasse e i prodotti usati per la disinfezione dell'azienda;
    - c) incenerimento: il personale impiegato a tal fine, i combustibili o gli altri materiali usati, i materiali noleggiati specificamente per il trasporto delle carcasse e i prodotti usati per la disinfezione dell'impianto.
  3. Costi per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione delle aziende:
    - a) prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;
    - b) salari e retribuzioni del personale specificamente impiegato a tal fine.
  4. Costi per la distruzione di mangimi contaminati:
    - a) indennizzo al prezzo d'acquisto dei mangimi;
    - b) distruzione dei mangimi.
  5. Costi per l'indennizzo a prezzo di mercato delle attrezzature contaminate e per la distruzione di tali attrezzature. Non sono ammissibili i costi per compensare la ricostruzione o il rinnovo di edifici agricoli e i costi delle infrastrutture.
-



## ALLEGATO III

**Domanda di contributo per l'indennizzo delle altre spese ammissibili effettuate per l'abbattimento obbligatorio**

---

«Altre spese» sostenute dall'azienda n. . . (escluso l'indennizzo per il valore degli animali)

---

Voce di spesa	Importo al netto dell'IVA
Lavorazione degli scarti	
Distruzione (trasporto e trattamento)	
Pulizia e disinfezione (salari e prodotti)	
Mangimi (indennizzo e distruzione)	
Attrezzature (indennizzo e distruzione)	
Totale	

---